

N. 452**FISCAL NEWS**

La circolare di aggiornamento professionale

20.10.2011**Accertamento esecutivo***Fase esecutiva ed azione a tutela del credito***Categoria** *Accertamento e riscossione***Sottocategoria** *Equitalia*

Il nuovo istituto dell'accertamento esecutivo, ex art. 29, D.L. 78/2010 (L. 122/2011), è stato pensato dal legislatore, con l'intento di velocizzare e rendere più incisiva la riscossione.

In buona sostanza, l'agente della riscossione a partire dal 1° ottobre scorso, in relazione a taluni avvisi emessi dall'Agenzia delle Entrate, senza attendere l'iscrizione a ruolo, trascorso un dato termine fissato dalla legge, può procedere in via esecutiva nei confronti del contribuente

Premessa

E' entrato in vigore il 1° ottobre scorso l'accertamento esecutivo.

Ciò significa che, per gli avvisi emessi dalla Entrate a partire da tale data ai fini dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, non sarà più necessario procedere alla successiva notifica delle connesse cartelle di pagamento.

In sintesi, **il nuovo istituto concentra la riscossione**, cumulando l'avviso e la cartella.

Ma quali le conseguenze pratiche?

L'atto diventerà titolo esecutivo, decorsi 60 giorni, senza che il contribuente si sia risolto ad adempiere.

Trascorsi, poi, ulteriori 30 giorni l'Agenzia provvederà a trasmettere gli atti direttamente all'agente della riscossione anche e, soprattutto, ai fini dell'espropriazione forzata sui beni del debitore.

Esecuzione che rimarrà comunque sospesa di diritto per 180 gg, anche se ciò non preclude ad Equitalia di cautelare i beni del debitore con altre misure (fermo, ipoteca etc. etc.).

Informat srl

I nuovi avvisi

Avvisi accertamento esecutivo

- *Contengono l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (60 gg salvo i casi sospensione del termine).*

Inadempimento

- *Affidamento in carico agli agenti, decorsi 30 gg dal termine ultimo per il pagamento:*
 - *Equitalia procede anche all'esecuzione forzata alla scadenza dei 180 gg di sospensione automatica;*
 - *l'esecuzione dovrà essere iniziata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale l'accertamento è divenuto definitivo.*

Entrando nel merito del nuovo meccanismo di riscossione, si evidenzia che, entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo, sarà onere del contribuente di:

- versare l'ammontare complessivo delle somme indicate nell'atto, ossia imposte interessi e sanzioni, salvo che non si intenda proporre ricorso;
- versare, in caso di tempestiva impugnazione dell'atto di accertamento/contestazione, 1/3 (non più 1/2) delle imposte corrispondenti agli imponibili accertati e dei relativi interessi ex art. 15 DPR 602/73, oltre ai restanti 2/3, dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente e del residuo, dopo la sentenza di secondo grado sfavorevole sempre al medesimo, ex art. 68 D.lgs. 546/92).

Somme da pagare

Tempestivamente (entro 60 gg):

- Imposte;
- sanzioni;
- interessi da ritardata iscrizione, con riferimento al lasso; temporale compreso tra la data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito e la consegna del ruolo ad Equitalia (art. 20 DPR 602/73); tali interessi sono dovuti nella misura del 4% annuo (art. 2 DM 21.5.2009).

Superati i 60 giorni:

- *Imposta;*
- *sanzioni;*
- *interessi da ritardata iscrizione;*
- *interessi di mora al 5% circa (calcolati dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto);*
- *aggio al 9%;*
- *spese di esecuzione.*



Il termine di 60 gg. è naturalmente soggetto ad eventuali sospensioni. Vedi la sospensione feriale (1° agosto – 15 settembre) o la sospensione di 90 giorni, legata alla presentazione di istanza di adesione. Ne consegue che l'avviso acquista efficacia esecutiva, teoricamente, a partire dal 61° giorno della sua notifica, ma nei fatti tale evento può subire variazioni a seconda della fattispecie concreta.

Fase esecutiva

L'inadempimento del contribuente apre la fase esecutiva.

Questa fase scatta:

- dal decorso termine ultimo di versamento (60 gg) e dallo spirare dell'ulteriore termine di 30 giorni, indicato nell'avviso.

Informat srl

Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ)
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756
E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03046150797

In particolare, conclusi i detti 30 giorni, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, gli atti verranno affidati in carico ad Equitalia anche ai fini dell'espropriazione forzata.

Ebbene, se tanto mi dà tanto, qualora non intervengano eventi idonei a causare un sospensione del termine (per esempio, sospensiva giudiziale), l'iter esecutivo scatterà:

- decorsi 90 giorni, dalla notifica dell'avviso.

Quindi l'agente, una volta che si sia consolidata l'efficacia esecutiva dell'atto potrà procedere con l'espropriazione forzata dei beni del debitore:

- senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.



Perché l'accertamento possa ritenersi definitivo e, per questo, titolo esecutivo, deve essere decorso il termine per la proposizione del ricorso, ovvero essere passata in giudicato la sentenza eventualmente sfavorevole al contribuente, laddove l'atto sia stato impugnato dinanzi alla CTP.

La **definitività** ha come conseguenza:

- l'impossibilità di riproporre con l'impugnazione degli atti successivi i vizi dell'atto originario non tempestivamente eccepiti.

**Decadenza
dal diritto
di eseguire**

Si rammenta che **trascorso un anno dalla notifica**, l'agente della riscossione non potrà dare corso all'esecuzione forzata se non invia un altro avviso, ai sensi dell'art. 50, DPR 602/1973. Esecuzione che peraltro dovrà essere iniziata, a pena di decadenza:

- **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**

**Sospensione
di diritto**

Esecuzione che, tuttavia, resterà sospesa di diritto:

- per 180 giorni decorrenti dalla data di affidamento in carico degli atti all'agente della riscossione.

Nella specie, la sospensione appena considerata è stata introdotta dal Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011, convertito con modifiche con L. 106/2011).

Decreto che ha, però, fatta salva la possibilità dell'agente di emettere provvedimenti a tutela del credito.

Informat srl

Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ)
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756
E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03046150797

La sospensione automatica di 6 mesi, infatti, **non opera** con riferimento:

- alle azioni cautelari e conservative (fermo, ipoteca e sequestro);
- ad ogni altra azione ordinaria a tutela del creditore;
- ai casi in cui Equitalia venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare un fondato pericolo per la riscossione.

Se l'avviso viene impugnato

→ seguirà **l'iscrizione provvisoria a ruolo di 1/3** delle maggiori imposte accertate (prima della manovra, l'importo previsto era pari al 50%).

Tuttavia, in caso di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio potrà effettuare l'iscrizione a ruolo straordinaria, richiedendo l'intera somma pretesa, comprensiva di sanzioni ed interessi, anche se è ancora in corso o pendente il procedimento.

Se l'avviso non viene impugnato

→ **Entro 90 gg.** diviene definitivo e passato in carico all'ente riscossore, **che non potrà comunque procedere ad esecuzione forzata, prima che siano trascorsi 180 giorni** da quando lo abbia ricevuto in carico.

La sospensione automatica non opera

→ *con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.*

Giova a questo punto evidenziare che, in talune ipotesi, le azioni a tutela del creditore dovranno essere, comunque, assunte nel rispetto di taluni obblighi e formalità.

A ben vedere, infatti, il citato decreto "Sviluppo" è intervenuto, anche in riferimento alla fase esecutiva propriamente detta:

- rimodulando le soglie di debito oltre le quali l'agente potrà procedere ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore;
- ponendo in capo all'agente un obbligo di avviso preventivo dell'iscrizione di ipoteca esattoriale;

Iscrizione ipoteca

- prevedendo l'invio di un duplice avviso nel caso di fermo amministrativo, in relazione agli importi sotto i 2 mila euro.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento di conversione del c.d. Decreto "Sviluppo", ovvero, a partire dal 13 luglio 2011, **la soglia oltre la quale l'agente di riscossione potrà procedere ad iscrizione ipotecaria è salita da 8 mila a 20 mila euro, qualora:**

- la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in tale sede);
- il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita a propria abitazione principale.

Ad esclusione di tali casi, l'agente della riscossione non potrà, comunque, procedere ad iscrivere ipoteca:

- se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a 8 mila euro.

Inoltre, sempre sulla scorta della novella legislativa, prima di provvedere a iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore, **l'agente della riscossione sarà tenuto a notificare:**

- una comunicazione recante l'avviso che in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, si procederà con l'iscrizione.

In altri termini, l'iscrizione di ipoteca dovrà sempre e comunque essere preceduta da un'intimazione a versare le somme iscritte a ruolo.

Soglie iscrizione ipotecaria

Soglia di debito di 8 mila euro



Importo minimo di debito a partire dal quale può essere iscritta ipoteca.

Soglia di debito fino a 20 mila euro

- *Importo minimo di debito a partire dal quale può essere iscritta ipoteca se:*
- l'immobile costituisce l'abitazione principale del contribuente;
 - è pendente (o può essere opposto) un ricorso alla Commissione Tributaria per l'importo iscritto a ruolo.

Avviso obbligatorio prima di procedere ad iscrivere ipoteca

-
- *Se entro 30 gg. non verrà effettuato il pagamento, si darà corso all'iscrizione;*
 - *in assenza, l'iscrizione sarà illegittima e quindi annullabile;*
 - *è impugnabile per vizi propri in commissione tributaria.*

Debiti sotto 2 mila euro

Inoltre, come anticipato, prima di attivare le **azioni cautelari per gli importi iscritti a ruolo sotto i 2 mila euro**, l'agente della riscossione avrà l'obbligo di inviare:

- due avvisi di pagamento, dei quali il secondo a distanza di non meno di 6 mesi dal primo.

Si noti che le due comunicazioni saranno inviate:

- con **posta ordinaria**, pertanto, all'agente basterà esibire, per esempio, il "registro" della posta in uscita per dimostrare l'avvenuto invio della stessa.

Crediti sotto i 2 mila euro

Invio due solleciti di pagamento

-
- azioni cautelari (fermo amministrativo);
 - azioni esecutive (espropriazione mobiliare, pignoramento c/o terzi).

N.B.: Il secondo sollecito deve essere inviato non prima che siano trascorsi 6 mesi dal primo.

Cancellazione fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati (ex art. 86, DPR 702/73)

→ il debitore non deve pagare nulla né all'agente della riscossione né all'ACI

**Azione
revocatoria**

Ma l'agente della riscossione, oltre alle misure cautelari appena considerate (fermo e ipoteca), potrà assumere anche altre azioni volte alla conservazione del credito erariale, tra le quali l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 Codice civile.

**Accessi,
verifiche e
ispezioni**

Infine, si segnala che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. 262/2006, **qualora sussista l'omesso pagamento di importi da riscuotere mediante ruoli complessivamente superiori a 25 mila euro**, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale, al fine di individuare crediti di cui il debitore sia titolare nei confronti dei terzi, avranno la facoltà di effettuare:

- accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio dell'attività, presso pubbliche amministrazioni e presso le banche.

- Riproduzione riservata -